

Regolamento

Art. 1 - Finalità del Corso

Il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale dell'Istituto Santa Chiara ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere psicoterapeutico, individuale e di gruppo, nella libera professione e/o nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, con competenze proprie della professionalità psicoterapeutica nei suoi vari aspetti preventivi, terapeutici e riabilitativi, secondo l'indirizzo metodologico e teorico-culturale Cognitivo-Comportamentale interpretato in modo proprio dalla Scuola.

Il Corso viene svolto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge 56/89 e dai successivi decreti di attuazione.

Art. 2 - Organi Istituzionali della Scuola

Gli Organi Istituzionali della Scuola di Specializzazione "Istituto Santa Chiara" sono:

Il Direttore

Il Consiglio Direttivo

- il Direttore
- 2 Didatti Supervisor

Il Comitato Scientifico

- il Direttore
- 1 Didatta Supervisore
- 1 Docente Universitario, che non insegna nella Scuola

La Commissione Scientifico-Didattica

- Il Direttore
- I Didatti
- I Didatti Supervisor

Il Direttore coordina e cura gli adempimenti previsti dalla legge, secondo le direttive ministeriali; sovrintende alla attuazione dei programmi scientifici e didattici proposti dalla Commissione Scientifico-Didattica; nomina i membri del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Commissione Scientifico-Didattica.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, il Direttore e 2 Didatti Supervisor che operano nella scuola in modo stabile e continuativo e dura in carica tre anni.

Supervisiona la attuazione dei programmi scientifici e didattici proposti dalla Commissione Scientifico-Didattica ed approvati dal Comitato Scientifico.

Decide la nomina dei Docenti, compresi quelli con chiamata annuale.

Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta si ritiene necessario, su iniziativa del Direttore o di almeno due dei suoi componenti.

Le riunioni sono considerate valide quando vi siano presenti due terzi dei suoi componenti fra cui il Direttore.

Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti, di cui un Docente Universitario Ordinario o Associato che insegna in una Università, italiana o straniera, discipline indicate all'art. 8, comma 3, del Decreto n. 509 dell'11 novembre 1998, e che non abbia alcun incarico di insegnamento nella scuola.

Gli altri due esperti sono il Direttore del Corso ed un Didatta Supervisore facente parte del Consiglio Direttivo, eletto dagli stessi membri del Consiglio.

Il Comitato Scientifico presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa della attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione tecnico-consultiva, appositamente istituita dal MURST.

La Commissione Scientifico-Didattica è presieduta dal Direttore ed è composta dall'insieme dei Didatti e Didatti-Supervisor.

Propone, coordina e organizza l'attività scientifica e didattica della Scuola di formazione e definisce annualmente i

programmi formativi, proponendoli al Comitato Scientifico.

Esprime la valutazione finale complessiva, sia dell'attività svolta nei diversi Corsi, sia dei singoli allievi, ai fini del proseguimento della formazione e/o della valutazione finale.

La Commissione Scientifico-Didattica si riunisce al termine di ogni anno, per la valutazione dell'attività svolta e per la programmazione dell'attività da svolgersi nell'anno successivo.

Art. 3 - Modalità di ammissione al Corso

L'ammissione al Corso è a numero programmato (massimo 20 allievi per ogni anno).

Per ottenere l'iscrizione è richiesto come prerequisito indispensabile l'aver sostenuto una prova di ingresso scritta ed un successivo colloquio di selezione con almeno tre Docenti della Scuola.

Tali colloqui sono volti ad accertare l'attitudine personale del candidato a seguire con profitto il Corso.

Le ammissioni sono subordinate al giudizio insindacabile dei Docenti, basato sulla valutazione dei titoli, dei colloqui e della prova scritta.

Art. 4 - Criteri di ammissione al Corso

Possono essere ammessi al Corso, previa domanda degli interessati, i Laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia, iscritti ai rispettivi albi.

I predetti laureati possono essere iscritti al Corso purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del Corso stesso.

Art. 5 - Abbreviazioni di Corso

Il Consiglio Direttivo può consentire abbreviazioni di Corso per quegli allievi che risultano in possesso dei requisiti, di seguito indicati, acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 56 del 18.02.1989.

Vengono riconosciute le esperienze formative realizzate in precedenza anche in altre Scuole ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale, purché previste nell'ordinamento di questa scuola e ad esse corrispondenti. Tali esperienze possono riguardare l'analisi personale, la formazione teorica specifica, il tirocinio didattico.

La documentazione di tali esperienze formative dovrà indicare sia la qualità, sia il numero delle ore effettuate per ciascuna di esse.

Il Consiglio Direttivo, considerato il curriculum dell'allievo ed il programma attuale del Corso, predispone un piano di studi integrativo personalizzato, che tenga conto del debito e del credito formativo sia in termini quantitativi che qualitativi e permetta all'allievo di completare la formazione.

Art. 6 - Caratteristiche del programma formativo

Durata

Il programma formativo previsto dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale è articolato in quattro anni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge n. 56/89 e dai successivi decreti di attuazione.

Ciascun anno di corso prevede almeno 500 ore di attività guidate fra insegnamento teorico e formazione pratica.

La modalità della formazione è articolata prevalentemente in piccoli gruppi.

Nel corso del primo biennio ogni allievo sceglie un Supervisore Referente, fra quelli proposti dalla Scuola, il quale ne segue e sostiene il percorso formativo, a garanzia della individualità specifica di tale percorso e dei personali bisogni di apprendimento.

Gli allievi che al termine del quarto anno non abbiano completato il proprio percorso formativo, possono essere autorizzati dal Consiglio dei Docenti a frequentare come Fuori Corso fino al completamento del medesimo.

Ordinamento Didattico

La Commissione Scientifico-Didattica, competente organo deliberante della Scuola, adotta l'Ordinamento Didattico nel quale è specificato il percorso formativo in base al modello specifico Cognitivo-Comportamentale.

Il Corso di Specializzazione si articola in due bienni, il Biennio Istituzionale e il Biennio Professionale.

Il Biennio Istituzionale è incentrato sullo studio della teoria Cognitivo-Comportamentale, nelle sue formulazioni di base e nei suoi successivi sviluppi, e sull'allenamento a focalizzare l'osservazione e la lettura dei fenomeni

intrapsoichici ed interpersonalì utilizzando tali strumenti teorici (valutazione psicodiagnostica). La cura di tale apprendimento, e della sua assimilazione, è propedeutica al lavoro clinico psicoterapeutico.

Il Biennio Professionale è incentrato sulla clinica psicoterapeutica, mediante lo studio e l'approfondimento della teoria della tecnica e della pratica clinica cognitivo-comportamentale, curando la graduale acquisizione, per quanto riguarda la formazione pratica, della abilità a gestire il colloquio clinico ed il processo terapeutico nel suo svolgersi.

Per il passaggio dal terzo al quarto anno di corso è necessario che l'allievo abbia in trattamento psicoterapeutico almeno tre casi già presentati e discussi nei gruppi mensili di supervisione.

inoltre richiesto ai corsisti un tirocinio clinico della durata minima di 100 ore annue da svolgersi presso strutture pubbliche, classificate o convenzionate, dove si eserciti la diagnosi e la terapia delle malattie psichiatriche (Servizi di Psichiatria, di Psicologia Clinica, di Neuropsichiatria, etc.).

prerequisito per l'ammissione ad ogni anno successivo che gli allievi realizzino almeno l'80% di frequenza alle attività formative previste dall'ordinamento didattico della Scuola.

Personale Docente

La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione dell'attività psicoterapeutica sono affidate a docenti e ricercatori delle università italiane di specifica qualificazione e documentata esperienza nel settore della psicoterapia cognitivo-comportamentale

Art. 7 - Tirocinio

Il tirocinio, da effettuarsi presso strutture e servizi pubblici o privati accreditati, permette all'allievo della Scuola di acquisire conoscenze diagnostiche su una ampia gamma di situazioni psicopatologiche, nonché di osservare metodologie di intervento anche diverse da quelle adottate dall'orientamento specifico della Scuola di formazione.

l'esperienza del tirocinio è anche ampiamente rielaborata all'interno della Scuola nel corso di gruppi di discussione guidata onde conseguire una integrazione fra i concetti teorici che si vanno studiando e le esperienze concrete quali si vanno sperimentando.

L'Istituto Santa Chiara, nei casi in cui l'allievo non lavori già in strutture pubbliche o convenzionate ed attive del settore dell'assistenza psicologica e psichiatrica, ha stipulato convenzioni con alcune strutture pubbliche o private accreditate.

Altre convenzioni possono essere stipulate a seguito della valutazione della Commissione Didattico-Scientifica.

La durata minima del tirocinio è di 100 ore annue.

Al termine di ogni anno di Corso gli allievi depositano presso la Segreteria Didattica una certificazione del tirocinio effettuato. Nella dichiarazione, firmata dal responsabile della struttura, dovrà risultare il numero delle ore e il tipo di attività svolta.

Art. 8 - Modalità e criteri di valutazione intermedi e finali e per l'assegnazione dell'attestato finale
Al termine di ogni biennio ogni allievo viene valutato attraverso verifiche specifiche.

A conclusione del Corso quadriennale è previsto un esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale.

Esami

L'allievo dovrà sostenere 4 esami alla fine del primo biennio e 6 esami alla fine del secondo biennio. Sono previste verifiche intermedie per ogni corso di insegnamento.

1° biennio

Gli esami saranno sostenuti di fronte ad una commissione di tre membri, nominata dal collegio dei docenti che rilascerà valutazione in trentesimi sulle seguenti materie:

- Psicologia generale e dello sviluppo e i principali indirizzi psicoterapeutici
- Teorie e tecniche cognitivo-comportamentali
- Psicopatologia generale e diagnostica clinica
- Clinica cognitivo-comportamentale

Gli esami si svolgono sulla bibliografia indicata di anno in anno dal collegio dei docenti.

Al termine del 1° biennio, il candidato presenterà, unitamente al libretto attestante il curriculum formativo (comprendente le ore di formazione personale, di partecipazione alle lezioni, il tirocinio e gli esami), una breve relazione orale circa

l'esperienza individuale maturata e sosterrà un colloquio con il gruppo dei didatti.

Il superamento di detto colloquio consentirà al corsista l'ammissione al secondo biennio.

2° biennio

L'allievo dovrà sostenere i 6 esami relativi al secondo biennio, di fronte ad una commissione di tre membri, nominata dal collegio dei docenti, che rilascerà valutazione in trentesimi, sulle seguenti materie:

- Clinica psichiatrica e psicofarmacologia
- Il colloquio clinico e la relazione terapeutica
- Psicoterapia delle nevrosi
- Psicoterapia nella medicina comportamentale
- Sessuologia
- Neuropsicologia cognitiva

Gli esami si svolgono sulla bibliografia indicata di anno in anno dal collegio dei docenti.

Tesi finale

Al termine del corso di specializzazione, il candidato dovrà consegnare una tesi che consisterà nella relazione su un caso clinico. La suddetta tesi dovrà essere discussa alla presenza di una apposita commissione nominata dal collegio dei docenti e da tale commissione approvata. In caso di esito positivo il candidato riceverà il diploma dell'Istituto.

Art. 9 - Libretto personale dell'allievo

All'inizio del Corso a ciascun allievo viene consegnato un Libretto Personale, predisposto dalla Commissione Scientifico-Didattica della Scuola, nel quale vengono annotate (e certificate) tutte le attività svolte dall'allievo nel corso di ogni anno, individuate nella loro specificità.

L'allievo, alla fine di ogni anno di Corso, depositerà presso la Segreteria Didattica della Scuola il libretto personale affinché la Commissione Scientifico-Didattica, in sede di valutazione annuale e al termine del Corso di formazione, ne prenda visione ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione dell'allievo all'esame finale.

Ogni allievo è responsabile della custodia del proprio Libretto Personale, del suo aggiornamento mediante la registrazione delle attività svolte e della loro appropriata certificazione.

Art. 10 - Diritti e doveri degli Allievi

Tutti gli allievi sono tenuti a prendere visione, prima dell'inizio del Corso, del contenuto del presente Regolamento e del programma relativo al Corso (ivi comprese le condizioni economiche definite di anno in anno), firmandone l'accettazione.

Gli allievi devono dichiarare di essere nelle condizioni previste dall'art. 3 del presente regolamento, presentando la relativa autocertificazione.

Gli allievi hanno diritto di ricevere, alla fine di ogni anno di Corso, una valutazione sintetica e specifica del proprio lavoro, elaborata dalla Commissione Didattico-Scientifica. Hanno inoltre diritto a ricevere, prima dell'inizio di ogni anno di Corso, precise indicazioni relative alle date ed orari delle attività annuali (fatte salve le imprevedibili e necessarie modificazioni) ed hanno inoltre diritto a conoscere i criteri con cui verrà condotta la loro valutazione.

In caso di contestazione, l'allievo può inoltrare ricorso alla Commissione Scientifico-Didattica, il cui giudizio è motivato e inappellabile.

Qualsiasi comunicazione da parte degli allievi dovrà essere inoltrata per iscritto al Direttore o al Consiglio Direttivo attraverso la Segreteria Didattica.

Gli allievi non possono avvalersi del titolo di Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale se non dopo aver conseguito il diploma, fatta salva l'appartenenza, per precedente altra formazione, all'elenco degli Psicoterapeuti.

Art. 11 - Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, fatte salve le disposizioni fornite dalla legge 56/89 e dai successivi decreti di attuazione, può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo che decide alla unanimità.